

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE
PER ANZIANI**

MODIFICHE AL TESTO VIGENTE:

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 14.11.2001
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 21.02.2005
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 03.05.2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 05.06.2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DEL 06.08.2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 27.04.2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 84 DEL 21.12.2017
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 27.02.2020
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 105 DEL 29.12.2025**

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE RESIDENZIALE PER ANZIANI

TITOLO I FINALITÀ E SCOPI

Art. 1 - Finalità e scopi

1. Il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa è un'esperienza innovativa ed originale di coabitazione sociale a favore della comunità, riconosciuta dalla stessa Regione Toscana come modello attuativo per la sua specificità di efficienza ed efficacia nell'ambito delle politiche sociali sugli anziani.

2. Il Comune di Lastra a Signa si fa portavoce dell'efficienza del modello abitativo rappresentato dal Centro Sociale Residenziale, che si basa sull'equilibrio tra lo spazio privato e quello comune, al fine di garantire:

- a. Partecipazione alla vita di comunità
- b. Rapporti di buon vicinato e di reciprocità
- c. Economicità dei costi di gestione

3. Il Centro Sociale Residenziale, per i motivi indicati al comma precedente, è pertanto aperto alle sperimentazioni ed innovazioni, attuati con progetti di coabitazione integrati di area, di carattere intersettoriale e/o sovra comunale, anche con la diretta collaborazione ed integrazione con la Società della Salute dell'Area Nord Ovest, finalizzati alla promozione, valorizzazione e miglioramento della struttura e alla maggior qualificazione dei servizi sociali resi all'utenza.

4. Per l'attuazione e lo svolgimento in maniera adeguata dei progetti speciali e/o integrati, approvati dagli organi competenti, potranno essere riservati un numero di miniappartamenti non superiore al 10% del numero complessivo presenti in struttura, fermo restando la priorità di assegnazione ai cittadini del comune di Lastra a Signa in considerazione delle loro necessità. Pertanto tale valutazione è conseguente alla ricognizione delle richieste dei cittadini di Lastra a Signa.

5. Il presente Regolamento disciplina la gestione del Centro Sociale Residenziale - Residenze per anziani del Comune di Lastra a Signa, le modalità di ammissione al Centro, le condizioni di permanenza, le modalità di accoglienza e la partecipazione dei residenti alla conduzione del centro stesso.

TITOLO II ORGANI DI GESTIONE

Art. 2 - Organi di Gestione

1. La direzione dell'organo tecnico di gestione del Centro Sociale Residenziale, costituito dallo staff dei collaboratori assegnati al servizio sociale specifico, nei vari gradi di responsabilità e mansioni, è attribuita al Responsabile del Settore n. 7 - Servizi di cura e sviluppo della collettività.

2. L'organo tecnico di gestione è composto, oltre al responsabile di settore, da:

- responsabile del Settore 7 - Cura e sviluppo della persona
- responsabile servizio casa, servizi sociali e centro sociale residenziale
- coordinatore del centro sociale residenziale

- operatori assegnati alla struttura

2.1 Il responsabile del Settore 7 si avvale della collaborazione tecnica e professionale dell'assistente sociale territorialmente competente dell'area anziani, sia nella conduzione ordinaria della struttura che nella redazione della graduatoria annuale di ingresso.

3. Al fine di permettere la partecipazione dei residenti e di ulteriori rappresentanze al costante monitoraggio e funzionamento del Centro Sociale Residenziale ed al fine stesso di sviluppare proposte tese al miglioramento e alla qualificazione dei servizi resi, è istituito il comitato di gestione , organo di tipo consultivo. Il comitato di gestione, coordinato nei lavori dal Responsabile del Settore 7 – Cura e sviluppo della persona, o da suo delegato, è composto nel modo seguente:

- Sindaco, o suo delegato, che lo presiede.
- Responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona o suo delegato.
- Coordinatore del Centro Sociale Residenziale.
- Responsabile sanitario dell' azienda USL Toscana Centro – Distretto Scandicci - Lastra a Signa.
- Sei membri designati dal Consiglio Comunale, di cui due designati dalla minoranza consiliare.
- Due rappresentanti degli anziani residenti nel Centro eletti all'inizio della legislatura dai rappresentanti stessi .
- Un rappresentante del sindacato pensionati designato dal sindacato unitario.
- Un rappresentante di associazioni di volontariato sociale presenti sul territorio.

2. La verbalizzazione delle sedute del comitato sarà curata dal personale amministrativo del settore delegato all'uopo dal responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona.

Art. 3 - Competenze del Comitato di Gestione

1. Il comitato è organo consultivo dell'amministrazione comunale per la gestione del Centro Sociale.

2. Il comitato stimola e promuove la collaborazione con le organizzazioni sociali del territorio, al fine di consentire la gestione partecipata della struttura e, esprimendo pareri e proposte, favorire la massima integrazione di questa con la realtà sociale circostante. Inoltre, compete esplicitamente al Comitato:

- Prendere visione della documentazione per l'ammissione al Centro Sociale ed esprimere parere in merito allo schema di formazione della graduatoria redatto dal responsabile del servizio.
- Esaminare i corrispettivi, aggiornati annualmente sulla base dell'incremento annuo del costo della vita accertato dall'ISTAT proposti dal responsabile del servizio, salvo diverso indirizzo da parte dell'amministrazione comunale.

3) Il parere del Comitato è obbligatorio, ma non vincolante per l'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Riunioni e durata in carica

1. Il Comitato si riunisce, almeno una volta all'anno, su convocazione con ordine del giorno del Presidente. Le riunioni sono valide con le partecipazione di almeno sette membri in prima convocazione e 5 membri in seconda convocazione.
2. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti e votanti con voto palese. Tuttavia, quando la maggioranza dei membri presenti lo richieda, la votazione può avvenire a scrutinio segreto.
3. I membri del Comitato, salvo quanto diversamente disposto, durano in carica fino alla scadenza degli organi dai quali sono stati designati. Coloro che non partecipano alle adunanze, salvo giustificati motivi, per tre volte consecutive, decadono automaticamente dalla nomina.
4. I membri scaduti restano in carica fino alla nomina dei successori.

TITOLO III PROGETTI SPECIALI E/O INTEGRATI

Art. 5

1. I progetti di area, speciali, integrati o di coabitazione di tipo innovativo in ambito sociale, che potranno essere realizzati all'interno del Centro Sociale Residenziale , con le specifiche finalità indicate all'art. 1 del presente regolamento, dovranno essere approvati dalla Giunta Comunale.
2. Avranno titolo di priorità i progetti sociali svolti in collaborazione diretta con la Società della Salute - Area Firenze Nord-Ovest.
3. I progetti speciali di cui all'art.1 dovranno prevedere un corrispettivo economico da versare al Comune di Lastra a Signa per ogni inserimento in struttura secondo le modalità previste al successivo art.15.
4. I proventi derivanti dall'attuazione del progetto speciale dovranno, fatti salvi i costi della gestione integrata e degli equilibri di bilancio, essere investiti per il miglioramento ambientale della struttura nel suo complesso, per la qualificazione o il rinnovo delle apparecchiature strumentali e per un potenziamento dei servizi resi all'utenza.

TITOLO IV ASSEGNAZIONE MINIAPPARTAMENTI

Art. 6 - Requisiti per l'ammissione

A) REQUISITI PER L'ACCESSO ORDINARIO

- A.1. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nel Centro Sociale, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:
- a) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda
 - b) Risiedere nel Comune di Lastra a Signa
 - c) Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente.
 - d) Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000,00 di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Ordinario, ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014, e ss.mm.ii.

- e) Non essere proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari ad uso abitativo idonee alle proprie esigenze nel raggio di 50 km alla data di presentazione della domanda.
- f) Di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l'impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.
- g) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni , o intervenuta riabilitazione ai sensi degli art. 178 e 179 del Codice Penale.
- h) Assenza di precedenti occupazioni abusive di immobili pubblici o privati, accertate giudizialmente con sentenza passata in giudicato, nei cinque anni precenti la presentazione della domanda.

B) REQUISITI PER L'ACCESSO SPECIALE IN ATTUAZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI AREA

- B.1. Possono chiedere di essere ammessi ad alloggiare nel Centro Sociale, ottenendo a questo scopo l'assegnazione di un miniappartamento, i cittadini, facenti parte di progetti speciali integrati di cui all'art. 1 del presente regolamento, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Aver superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda
 - b) Risiedere nei Comuni dell'area nord ovest.
 - c) Essere fisicamente e psichicamente autosufficiente.
 - d) Fruire di una situazione economica non superiore alla soglia di euro 40.000,00 di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) Ordinario, ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014 e ss.mm.ii.
 - e) Non essere proprietario, e/o comproprietario in misura superiore al 50%, di unità immobiliari ad uso abitativo idonee alle proprie esigenze nel raggio di 50 km alla data di presentazione della domanda.
 - f) Di non essere usufruttuario al momento di presentazione della domanda, salvo l'impossibilità di risiedervi per motivi socio-sanitari attestati o certificati dalle autorità competenti.
 - g) Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni , o intervenuta riabilitazione ai sensi degli art. 178 e 179 del Codice Penale.
 - h) Assenza di precedenti occupazioni abusive di immobili pubblici o privati, accertate giudizialmente con sentenza passata in giudicato, nei cinque anni precenti la presentazione della domanda.

B.2 I cittadini, provenienti dai comuni del territorio della Società della Salute zona fiorentina nord ovest, che sono ammessi al Centro Sociale Residenziale, possono acquisire la residenza nel Comune di Lastra a Signa al fine di garantire il rispetto dei diritti di cittadinanza e la riduzione della condizione di disagio individuale.

Gli oneri professionali ed economici conseguenti all'ingresso presso il Centro Sociale Residenziale rimarranno in capo al Comune di provenienza, come previsto dall'art.6 c.4 L.328/2000 (“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali , il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, preventivamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”) e dell'art. 6 c. 4 L.R.T 41/2005 (“Per le prestazioni ed i servizi rivolti ai soggetti di cui all'art. 5, C. 2 e 4 - persone

dimoranti nel territorio della Regione Toscana – è competente il Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità dell'intervento”).

Art . 7 - Deroga per invalidi

1. In deroga a quanto disposto nel precedente art. 6 potrà essere ammesso al Centro sociale residenziale il richiedente con una condizione di invalidità accertata dagli organi competenti per almeno il 67 % purché in possesso degli altri requisiti e su proposta tecnica del servizio sociale professionale che ha la persona interessata in carico.

Art. 8 - Coppie

1. Qualora la domanda di ammissione sia presentata congiuntamente, per l'assegnazione di un miniappartamento doppio, da due cittadini coniugati o conviventi alla data della domanda, è sufficiente che i requisiti di residenza ed autosufficienza siano posseduti da almeno uno dei due. In tal caso è però comunque necessario che il membro autosufficiente, o i parenti ed affini, si impegnino per tutta la durata della permanenza presso il Centro Sociale Residenziale ad assicurare l'autosufficienza della coppia, e che ciò sia possibile, secondo il parere dell'assistente sociale del servizio sociale professionale territorialmente competente e del responsabile del servizio Centro sociale residenziale, senza pregiudizi per la sua condizione e salute di anziano.

2. Tale requisito è valido anche in attuazione di progetti speciali di area.

Art. 9 – Autosufficienza

1. Il requisito di autosufficienza è essenziale per l'ammissione e la permanenza al Centro Sociale salvo i casi previsti dal presente regolamento. In sede di istruttoria della domanda di ammissione, o di ricezione di proposte di ammissione, il possesso di tale requisito sarà perciò esplicitamente rilevato dal servizio sociale professionale territorialmente competente.

Il Servizio sociale può richiedere all'atto dell'entrata ulteriore documentazione di supporto alla verifica della condizione di autosufficienza.

Art. 10 - Domande

1. La domanda di ammissione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, dovrà pervenire al Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona o direttamente all'ufficio casa dall' 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno.

2. Per quanto riguarda l'ammissione dei residenti nei comuni della zona fiorentina nord ovest, relativi all'attuazione di progetti integrati di area, valgono le modalità stabilite negli accordi convenzionali posti in essere e gli inserimenti in struttura sono convalidati da appositi disciplinari d'ingresso.

Art. 11 - Istruzione della domanda

1. La domanda sarà istruita dal Responsabile dell'ufficio casa del Comune, con il supporto dell'assistente sociale area anziani del servizio sociale professionale territorialmente competente, che formulerà l'ipotesi di graduatoria al responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona, per l'approvazione degli atti di competenza.

Art. 12 - Criteri per la formazione della graduatoria

1.La graduatoria dei richiedenti l'ammissione al centro sociale è data dalla sommatoria dei punteggi riconosciuti ad ogni richiedente, secondo i seguenti criteri:

A) CONDIZIONI SOCIO-FAMILIARI

1) Anziano o anziani soli senza figli	1000
2) Anziano o anziani soli senza figli con significative relazioni parentali	800
3) Anziano o anziani con figli	500

B) CONDIZIONE DI FRAGILITÀ PERSONALE O FAMILIARE

1) Anziano o anziani con grave disagio socio-familiare	300
2) Anziano o anziani con bisogno di socializzazione, a rischio di emarginazione	200

L'accertamento delle condizioni di cui ai punti 2), 4) e 5) dovrà essere documentato da apposita relazione del Servizio Sociale.

C) CONDIZIONI AMBIENTALI

1) Locali impropriamente adibiti ad abitazione	500
2) Assoluta anti-igienicità dell'alloggio	300
3) Anti- igienicità dell'alloggio	150
4) Provvedimento esecutivo di sfratto (escluso l'inadempienza contrattuale)*	400
5) Notificazione preavviso di sfratto (Art. 608 C.P.C.)*	200
6) Alloggio servito da scale interne o esterne senza ascensore (a scalino)	3
7) Abitazione con rapporto superiore a 1,3 (abitanti/vano)	200
8) Abitazione priva di impianto di riscaldamento	100
9) Presenza nell'alloggio di residenza di barriere architettoniche tali da determinare una forte limitazione dell'autonomia personale	300

Per quanto attiene alla documentazione di cui al punto 9) i richiedenti dovranno presentare idonea documentazione sanitaria. L'accertamento dei requisiti circa la presenza e la tipologia di barriere architettoniche sarà effettuata direttamente dai competenti uffici comunali.

Per quanto attiene la condizione di cui al punto lettera C) punto 4 e lettera C) punto 5 il punteggio corrispondente è attribuibile solo in caso di morosità incolpevole così come definita dal Decreto Ministeriale del 30.03.2016 art. 2 “ situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare ”; in tal senso la suddetta condizione viene verificata dall'ufficio casa che provvederà alla richiesta della documentazione necessaria di supporto all'istruttoria finalizzata al riconoscimento dell'incollpevolezza della morosità.

D) CONDIZIONI SOCIALI ED ECONOMICHE

Ad ogni domanda sarà attribuito un punteggio in relazione al valore ISEE ordinario dichiarato , secondo la seguente tabella ISEE:

VALORE ISEE	PUNTEGGIO
INFERIORE A € 1.999	1000
DA € 2.000 A € 3.999	900
DA € 4.000 A € 5.999	800
DA € 6.000 A € 7.999	700
DA € 8.000 A € 9.999	600
DA € 10.000 A € 11.999	500
DA € 12.000 A € 13.999	400
DA € 14.000 A € 15.999	300
DA € 16.000 A € 19.999	200
DA € 20.000 A € 30.000	100
Da € 30.001 in su	0

E) ANZIANITÀ DI RESIDENZA

Per ogni anno di residenza nel Comune di Lastra a Signa saranno attribuiti punti 10, fino ad un massimo di punti 300.

F) ANZIANITÀ ANAGRAFICA

Da 70 anni a 80 di età saranno attribuiti ulteriori 100 punti secondo un criterio di gradualità (71 anni = 10 punti, 72 anni = 20 punti, 73 anni = 30 punti etc)

Oltre 80 anni di età saranno attribuiti 200 punti .

In caso di coppia viene considerata l'età media.

G) ANZIANITÀ IN GRADUATORIA

Per ogni anno di presenza in graduatoria di accesso del centro sociale residenziale vengono assegnati 5 punti al richiedente singolo o in coppia.

H) PRECEDENZE

A parità di punteggio i criteri di priorità per l'inserimento dei richiedenti in graduatoria sono:

1. Locali impropriamente adibiti ad abitazione
2. Sfratto esecutivo, solo se riconosciuta la condizione di morosità incolpevole di cui al precedente art.12
3. I più anziani di età (in caso di coppia viene considerata l'età media)

I) RISERVA GENERALE

Per la valutazione complessiva della situazione socio-economica del richiedente/i il servizio sociale professionale potrà tener conto anche di altri elementi desumibili da fatti noti o da altra documentazione comunque acquisita e potrà avvalersi, ove necessario, delle banche dati e degli strumenti di verifica previsti dalla legislazione vigente.

L) FORMAZIONE GRADUATORIA

La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale dal responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona ed ha validità annuale.

Coloro che non hanno avuto l'assegnazione dell'alloggio e che si trovano in graduatoria nell'anno di validità della domanda, affinché questa sia valida anche per l'anno successivo, dovranno ripresentarla nei termini e con le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento.

2. Coloro che non rinnoveranno la domanda dall' 1 ottobre al 30 novembre, saranno considerati rinunciatari.

Art. 13 – Assegnazione

1. Il funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona, sulla scorta delle risultanze della graduatoria approvata, dispone l'ulteriore verifica dei requisiti di accesso, al momento dell'assegnazione, che avviene seguendo l'ordine per punteggio decrescente dei richiedenti.

2. In casi particolari ed eccezionali, il funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona accertata una grave situazione di disagio socio-abitativo ed acquisito il parere del servizio sociale professionale competente, tenuto conto della disponibilità degli alloggi assegnabili , potrà comunque disporre l'ammissione straordinaria ed eventualmente temporanea di persone anche in deroga al possesso dei requisiti previsti fatto salvo il rispetto dei punti A, B, C e D.

Le condizioni di grave situazione di disagio socio-abitativo sono individuate nelle seguenti condizioni oggettive :

- Situazioni emergenziali accertate con ordinanza
- Sfratti esecutivi non prorogabili
- Provvedimenti di espropriazione forzata
- Situazione con gravi problematiche a carattere socio-sanitario, nel rispetto dell'art. 5, lettera C) del presente regolamento

3.Nel caso in cui la graduatoria abbia in posizione utile per l'assegnazione un nucleo familiare costituito da n°1 componente ed in disponibilità per l'assegnazione ci sia un appartamento doppio, può essere accolta la proposta di assegnazione da parte dell'interessato con una maggiorazione del 30% dell'importo di compartecipazione economica mensile in capo al medesimo.

4.Nel caso in cui il nucleo di cui al precedente punto rinunci all'appartamento doppio proposto, a causa dell'incremento del 30% della compartecipazione mensile, non perde il diritto della posizione in graduatoria; viceversa, la rinuncia ad un appartamento corrispondente al numero dei componenti comporta la perdita il diritto della posizione in graduatoria.

5.Al fine di rispondere a gravi emergenze socio abitative che si presentano sul territorio, in casi particolari e del tutto eccezionali, il Responsabile del Settore 7 accertata una grave situazione di disagio socio-abitativo ed acquisito il parere del servizio sociale professionale competente, potrà comunque disporre, l'ammissione straordinaria ed eventualmente temporanea di persone con formule di coabitazione purché in possesso dei requisiti di accesso previsti dal regolamento.

6. al momento dell'assegnazione dell'appartamento e della consegna delle chiavi, il beneficiario è chiamato a firmare il verbale di consegna dell'alloggio; contestualmente l'interessato è chiamato a firmare il presente Regolamento di gestione, acquisendone il contenuto e accettandone le regole.

TITOLO V
NORME DI CONDUZIONE

Art. 14- Corrispettivo ordinario

1. L'assegnatario del miniappartamento, all'atto dell'ammissione, si impegnerà a pagare, in maniera bimestrale o mensile se richiesto dall'interessato, al Comune ~~un~~ il corrispettivo, comprensivo della quota forfettaria per spese generali di gestione, dal quale restano escluse le spese di manutenzione ordinaria previste dall' art. 26 del presente Regolamento di Gestione, nell'importo determinato dalla Giunta Municipale ed aggiornato annualmente a seguito delle variazioni ISTAT, dal funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona.
2. In base alle disposizioni normative vigenti in materia di utilizzo dell'Indicatore della situazione economica equivalente ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente (ISEE)” e successivo decreto attuativo del 07.11.2014, GU n. 267 del 17.11.2014 e ss.mm.ii., il calcolo del corrispettivo mensile tiene conto dell'importo ISEE dichiarato per ogni nucleo familiare residente al centro sociale residenziale.
3. L'ammontare del corrispettivo mensile è calcolato, dagli organismi tecnici competenti, in rapporto:
 - a) ai costi di gestione, tecnici e conduzione a carico del bilancio comunale;
 - b) alle dimensioni di ogni mini-appartamento codificati in cinque categorie, tre per i singoli e due per i doppi:
 - singolo standard (mq. 19) = S
 - singolo medio (mq. 24) = M
 - singolo grande (mq. 29) = SG
 - doppio standard (mq. 38) = D
 - doppio grande (mq. 46) = DG
 - c) Alla fascia ISEE di appartenenza;
4. Ogni anno, entro il mese di febbraio, il personale addetto richiederà la presentazione dell'ISEE ordinario aggiornato ad ogni nucleo familiare assegnatario del minialloggio. La mancata presentazione da parte dell'assegnatario della documentazione ISEE richiesta, entro la fine del mese di febbraio, comporterà l'applicazione dell'importo massimo previsto per la tipologia del miniappartamento.
5. Nel caso in cui l'assegnatario non usufruisca del proprio appartamento, salvo che per comprovati ed accertati motivi straordinari (ricovero ospedaliero etc.), per un periodo superiore a 90 giorni nell'arco di un anno solare il corrispettivo verrà maggiorato del 100% rispetto al periodo di non utilizzazione.
6. Per particolari situazioni sociali o socio-sanitarie debitamente documentate dal servizio sociale professionale che hanno subito significative variazioni economiche, è possibile calcolare il corrispettivo sulla base dell'ISEE corrente.
7. Il ritardo del pagamento del corrispettivo comporta l'applicazione di una indennità del 5%, per il periodo corrispondente al ritardo e alla morosità.
8. In caso di morosità, al fine di non incorrere nella revoca dell'assegnazione di cui all'art. 15 del presente regolamento, è necessario concordare con il responsabile del centro sociale un piano di rientro

Art. 15- Corrispettivo progetti integrati speciali

Il corrispettivo dovuto al Comune di Lastra a Signa per l'ammissione al Centro Sociale Residenziale di soggetti non residenti, relativo alla attuazione di progetti integrati speciali di area approvati dagli organi competenti, di cui all'art. 5 del presente regolamento, è disciplinato negli accordi convenzionali stabiliti tra i soggetti firmatari del progetto medesimo.

Art. 16- Revoca dell'assegnazione

1. Il funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona, dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio al Centro Sociale nei seguenti casi:

- a) Qualora, al di fuori dei casi di cui all' art. 6, il residente del Centro Sociale perda irreversibilmente l'autosufficienza psico-fisica.
- b) Qualora il residente abbia in modo costante e continuativo un comportamento non adeguato alla vita comunitaria, non rispettoso del presente regolamento e contrario all' osservanza delle norme in materia di ordine pubblico.
- c) Qualora il residente abbia comportamenti scorretti non compatibili con la convivenza con gli altri ospiti, in special modo verso chi è più fragile.
- d) Qualora il residente abbia un comportamento pericoloso o dannoso per sé, verso gli operatori in servizio e/o verso gli altri residenti ed in generale verso la comunità in cui risiede.
- e) Qualora il residente introduca all'interno dell'alloggio sostanze stupefacenti, armi proprie ed improprie e tutto ciò che può compromettere la sicurezza dei locali e la buona conduzione della vita comunitaria.
- f) Qualora il residente, pur nella massima libertà di movimento e organizzazione della propria vita, non risulti avere residenza effettiva, ma solo dimora occasionale.
- g) Qualora il residente non provveda ai regolari pagamenti del corrispettivo per oltre un quadrimestre, salvo casi eccezionali legati all'impossibilità oggettiva al pagamento, accertati e comprovati dal servizio sociale professionale e recuperati con il piano di rientro di cui al precedente art. 14 comma 8.
- h) Qualora il residente diventi proprietario al 100% di una unità immobiliare ad uso abitativo adeguata alle proprie esigenze posta nel comune di Lastra a Signa o ad una distanza fino a un raggio di km 50.
- i) Nel caso in cui il residente riceva regolare assistenza nella gestione degli atti di vita quotidiana da personale privato in assenza di regolare di rapporto di lavoro.
- j) Qualora il residente ceda anche temporaneamente il proprio appartamento ad altri.
- k) Qualora il residente consenta l'accesso o ospiti presso il proprio appartamento ad estranei, parenti o amici senza l'autorizzazione della Responsabile del Settore 7 Servizi di cura e sviluppo della persona.

Nei casi di cui alla lettera b), c), d), ed e), il Responsabile del Settore 7 servizi di cura e sviluppo della persona provvede attraverso iniziative d'urgenza, compreso l'allontanamento immediato dalla struttura, dandone comunicazione alle forze dell'ordine.

2. Nel caso di ammissione straordinaria legata all'attuazione di progetti integrati di area, approvati dagli organi competenti, il funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona, potrà disporre l'immediata revoca dell'assegnazione dell'alloggio al Centro Sociale in base agli indirizzi del progetto medesimo e degli accordi convenzionali in essere, espressamente approvati dalla Giunta Comunale e del presente regolamento.

3. Tenuto conto delle caratteristiche strutturali ed organizzative del Centro sociale residenziale, non è consentita la presenza di animali domestici. La trasgressione del presente punto comporta la revoca dell'assegnazione dell'appartamento.

Art. 17 - Obbligo dei parenti

1. I congiunti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, o i parenti o affini dovranno obbligarsi in solido e per iscritto, al momento dell'ammissione del parente o affine al Centro, ad assicurargli la necessaria assistenza e in particolare a farsi cura e carico della sua idonea sistemazione in caso di perdita, anche temporanea, dell'autosufficienza psichica o fisica.

2. Nel caso in cui il residente, le persone di cui al precedente comma o le figure giuridiche nominate dalle autorità competenti per assistere le persone che non possono autonomamente curare i propri interessi (amministratore di sostegno, curatore o tutore), intendano avvalersi di assistenza privata devono obbligatoriamente regolarizzare il rapporto di lavoro, ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 18– Assistenza alla persona

1. In caso di perdita totale e permanente dell'autosufficienza dell'assegnatario, ed in attesa dei normali provvedimenti di revoca dell'assegnazione di cui all'art. 16, si attua una procedura di emergenza consistente in:

- a) se l'anziano è solo, la situazione temporanea di criticità viene gestita dal servizio sociale professionale che attiverà opportuni interventi a tutela della persona;
- b) se l'anziano ha figli, può essere autorizzato da parte del Servizio Sociale Professionale un periodo di tempo limitato alla famiglia per organizzare il passaggio dal Centro Sociale Residenziale ad una nuova ed adeguata situazione assistenziale. In tale periodo sarà possibile concordare con i servizi sociali medesimi la presenza di personale esterno per l'assistenza continuativa al fine di rispondere in maniera adeguata alle complessive esigenze dell'anziano.

2. In caso di perdita temporanea dell'autosufficienza da parte dell'assegnatario il Responsabile del Settore 7 può autorizzare un'assistenza continuativa adeguata con personale esterno privato, regolarmente assunto ai sensi di legge, dall'interessato, dalle persone di cui all'art. 17 comma 1 o da figura tutelare di sostegno nominata dalle autorità competenti, solo per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di autosufficienza.

3.Il personale addetto all'assistenza di cui al precedente punto 2 deve avere regolare rapporto di lavoro; in caso contrario sarà applicato quanto disposto all'art. 16 del presente Regolamento di gestione.

Art.19 - Modalità accoglienza temporanea soggetti esterni

1. Nel caso in cui l'anziano residente assegnatario del mini appartamento decida di accogliere, per un periodo superiore a due giorni (48 ore), parenti e affini o amici, deve darne preventiva comunicazione al funzionario responsabile del Settore n. 7 – Cura e sviluppo della persona, che provvederà all'autorizzazione formale, salvo diversa valutazione per la quale può essere richiesto il parere professionale del servizio sociale di competenza.

2. La permanenza regolare anche non continuativa per più di 48 ore di ospiti comporta l'aumento della quota di compartecipazione del 25% relativamente al perodio di ospitalità.

3. L'ospitalità prolungata comporta l'obbligo da parte dell'ospitante di comunicazione di ospitalità all'autorità locale di pubblica sicurezza, pena applicazione sanzioni previste dalla normativa vigente di riferimento.

4.L'ospitalità non può avere durata superiore a giorni 60.

5.L'ospitalità non autorizzata è motivo di revoca dell'assegnazione ai sensi del precedente art. 16 c. 1 lettera K)

Art.20 – Caso di separazione/divorzio

Nel caso in cui i coniugi o conviventi decidano di procedere ad una separazione anche di fatto o al divorzio della coppia, dovranno decidere autonomamente eventuali soluzioni abitative alternative al centro sociale. In ogni caso è concessa la possibilità di procedere alla domanda di un nuovo mini appartamento attraverso la regolare partecipazione al bando di assegnazione, annualmente pubblicato.

Art. 21 - Caso di decesso

1. In caso di decesso di un residente nel Centro il miniappartamento assegnatogli tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

2. I mobili e le masserizie di proprietà del deceduto eventualmente giacenti nel miniappartamento, salvo diversa disposizione testamentaria o dei legittimi eredi, saranno idoneamente custoditi dal Comune per un mese, trascorso il quale, se non legittimamente rivendicate o situazioni particolari, resteranno a disposizione del centro sociale residenziale.

3. Qualora deceda il membro di una coppia, la persona superstite può decidere di cambiare appartamento e richiedere un singolo oppure rimanere nell'appartamento assegnato pagando una maggiorazione del 30%.

Art. 22 - Trasferimenti interni

1. Le persone che alloggiano al Centro Sociale possono trasferirsi in un appartamento rimasto libero, del medesimo tipo, per migliorare la propria condizione abitativa (appartamento singolo con appartamento singolo e doppio con doppio).

2. Per il cambio di alloggio verrà redatta annualmente una graduatoria con validità dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

3. Dal 1° giugno al 30 giugno i residenti interessati a cambiare il proprio appartamento potranno presentare domanda al Responsabile Settore n. 7 Cura e sviluppo della persona. Le domande decadrono automaticamente il 30 giugno dell'anno successivo. Per la compilazione della graduatoria verrà data priorità a:

- a) Anzianità di permanenza al centro sociale
- b) A parità di anzianità di permanenza, sarà valutata l'anzianità anagrafica

4. I criteri di assegnazione di appartamenti singoli o doppi restano invariati (i bilocali sono destinati a coppie di persone aventi entrambi diritto di assegnazione, i monolocali a persone singole).

5. La presentazione della domanda non vincola l'interessato al cambio di appartamento qualora se ne presentasse l'occasione e ne avesse diritto. In caso di rinuncia la possibilità sarà offerta ad altri utilmente collocati in graduatoria.

6. In caso di spostamento tutte le spese di sistemazione dell'appartamento di destinazione sono a carico del assegnatario. L'assegnatario avrà 20 giorni di tempo per rilasciare il vecchio alloggio dalla data di consegna delle chiavi del nuovo appartamento. Nell'eventualità in cui tale termine non sia rispettato il diritto alla nuova assegnazione decadrà automaticamente.

7. Nell'ipotesi in cui un residente abbia già provveduto ad effettuare uno spostamento ai sensi del presente articolo questo non potrà presentare una nuova domanda di trasferimento per i 5 anni successivi.

8. Fatti salvi i requisiti di ingresso, possono inoltrare richiesta di spostamento o di assegnazione di un alloggio singolo anche coloro che, non facendo parte del progetto della Società della Salute, hanno fatto ingresso al centro sociale a seguito di grave emergenza sociale attraverso la formula della coabitazione, nel caso in cui si ravvisino situazioni di incompatibilità di convivenza.

Art. 23 - Inserimenti in Residenze Sanitarie Assistite

1. In caso di inserimento in RSA di un residente del Centro Sociale Residenziale, il miniappartamento assegnato tornerà nella piena disponibilità del Comune entro un mese dalla data dell'evento.

Art.- 24 – Miglioramenti ambientali

1. Ove l'assegnatario intenda apportare migliorie ambientali che implichino piccoli lavori edili o sanitari all'interno dell'appartamento, deve essere debitamente autorizzato, in forma scritta, dal Responsabile del Settore 7 previo parere tecnico favorevole rilasciato dal Responsabile delle manutenzioni. Tali migliorie, che sono comunque realizzate a totale carico dell'assegnatario, restano attribuite al patrimonio disponibile del Comune e non comportano alcun beneficio sul corrispettivo mensile versato al Comune.

2. In attuazione di progetti integrati di area di cui all'art. 1 del presente regolamento, il Comune dovrà destinare, fatti salvi gli equilibri di bilancio, le maggiori risorse introitate, o parte di esse, al miglioramento ambientale e/o una migliore qualificazione dei servizi del Centro Sociale Residenziale.

Art. 25 – Apparecchiature tecniche

1. È vietata l'installazione di apparecchiature tecniche ad alto assorbimento energetico all'interno dell'appartamento, in mancanza di autorizzazione dal Responsabile del Settore 7 .

Art. 26– Interventi di manutenzione ordinaria

- 1.Gli interventi di manutenzione ordinaria che non comportano cambiamenti strutturali dell'impianto idraulico od elettrico, relativi ad ogni singolo appartamento, sono a carico dell'assegnatario residente, salvo esplicita deroga richiesta dal servizio sociale competente.
2. Ai sensi della Deliberazione di Consiglio comunale N° 69/2024 tramite la quale viene affidato a Casa Spa il servizio di manutenzione ordinaria a Casa spa, gli interventi di manutenzione ordinaria presso gli appartamenti del centro sociale residenziale vengono addebitati all'inquilino assegnatario dell'appartamento.
3. nel caso in cui l'inquilino assegnatario dell'appartamento ne faccia richiesta l'importo per la manutenzione ordinaria dovuto può essere rateizzato in accordo con gli uffici competenti.

Art. 27- Servizi di comunità

I servizi di comunità all'interno della struttura Centro Sociale Residenziale sono da intendersi:

1. Assistenza alla persona di carattere sociale ed educativo diretta agli anziani privi di parenti tenuti all'assistenza ai sensi di legge o di valide figure parentali/amicali di riferimento; i progetti assistenziali personalizzati vengono valutati dal coordinamento professionale del servizio sociale in stretta collaborazione con gli operatori addetti;
2. Uso lavatrici ed asciugatrici in dotazione con pagamento, ad un costo agevolato, tramite abbonamento annuale, in unica soluzione o da aggiungersi in quota parte al canone mensile;
3. Assistenza tecnica ed interventi di manutenzione straordinaria agli appartamenti e tutto ciò che non è compreso nel precedente art. 26;
4. Attività di socialità organizzate all'interno della struttura ;
5. Postazione computer e wi - fi gratuita;

Art. 28– Attività di socializzazione

1. Il Centro Sociale Residenziale e le aree ed i beni immobili ad esso funzionalmente collegati, sono luogo di partecipazione dei cittadini alla vita di comunità, nei quali l'anziano diventa partecipe e protagonista attivo.
2. Presso le aree comuni del plesso Centro Sociale Residenziale, delle sue pertinenze ed aree esterne, il Comune organizza periodicamente, avvalendosi dei competenti uffici, attività ricreative e/o di socializzazione ed eventi socio-culturali con la collaborazione della Consulta del Volontariato e dell'associazionismo locale.
3. Le attività di socializzazione organizzate presso il Centro Sociale Residenziale vengono promosse, programmate e pubblicizzate attraverso i normali mezzi di comunicazione a disposizione del Comune. L'accesso e la partecipazione alle attività di socializzazione deve essere estesa a tutta la cittadinanza.